

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BUONARROTI"
Via IV Novembre 38 - 20094 Corsico (MI) tel. 02.45100100
email: miic88800v@istruzione..it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it
www.icbuonarroticorsico.edu.it

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di maggio, il Consiglio di Istituto si è riunito a distanza, in video conferenza, per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 6 Delibera n° 28	Criteri per l'utilizzo dei locali scolastici
---	---

Il Consiglio di Istituto

VISTA la Legge N° 517 del 1977 che all'art. 12 c.b prevede la possibilità di utilizzazione degli edifici ed attrezzature scolastiche fuori dell'orario di servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

VISTO il D. Lgs. n.297/94 (testo unico); articolo 96;

Approva

I criteri per la concessione dei locali scolastici allegata.

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	15	4		15	0	0

Data, 25 Maggio 2022

Il Segretario
Cristina Gioia

Il Presidente
Alessandro Corno

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BUONARROTI"
Via IV Novembre 38 - 20094 Corsico (MI) tel. 02.45100100
email: miic88800v@istruzione..it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it
www.icbuonarroticorsico.edu.it

Criteria per la concessione dei locali scolastici

(Delibera n. 28 del Cdl del 25 maggio 2022)

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, singoli professionisti, secondo modalità, terminie condizioni di seguito stabilite.

Art. 2 - Criteri di assegnazione

L'utilizzazione temporanea dei locali in esame, può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto scolastico in relazione ai suoi compiti educativi e formativi.

Va, comunque, precisato che i locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti delle attività o iniziative proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato;
- alla qualità e all'originalità nell'ambito delle attività culturali e/o educative.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. L'uso dei locali scolastici sarà concesso preferibilmente al di fuori dell'orario delle attività didattiche, in giorno festivi o di sospensione delle attività didattiche.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art. 3 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti obblighi:

- rispettare i principi contenuti nelle Linee di indirizzo;

- indicare il nominativo del responsabile della gestione e dell'utilizzo dei locali qualereferente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o della stessa istituzione scolastica;
- utilizzare i locali con la diligenza richiesta dalla legge e riconsegnarli, al termine dell'uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola;
- riconsegnare, dopo il loro uso, i materiali, arredi e attrezzature messi a disposizione nelle stesse condizioni di integrità;
- attenersi alle prescrizioni di sanificazione che prevede la normativa vigente in materia di contenimento del Covid-19 dichiarando espressamente che verranno messe in atto tutte le misure e le procedure presenti nel *Protocollo di contenimento delle infezioni da Sars Covid 19* ed elaboreranno un PLANNING quotidiani delle sanificazioni;

Art. 4 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario e/o utilizzatore assume la custodia del bene e ne risponde a tutti gli effetti di legge esentando la scuola e l'ente proprietario da ogni responsabilità per danni a cose o persone connessi all'utilizzo del bene.

Il concessionario sarà responsabile di ogni eventuale danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, ai materiali da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici, in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo.

Al concessionario può essere richiesta copia della polizza per la responsabilità civile con il proprio istituto assicurativo.

Art. 5 - Divieti particolari

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro, se non previa specifica autorizzazione;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica. Comunque, tale segnalazione non esonera il concessionario dall'assunzione a suo carico di ogni eventuale conseguente responsabilità.

Art. 6 – Modalità di richiesta

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto al Dirigente scolastico con congruo anticipo rispetto alla data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione del terzo richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità, la residenza e il domicilio della persona responsabile, sulla scorta del modello fornito dalla scuola.

Art. 7 – Criteri di accoglimento delle richieste

Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria indicata. Qualora il riscontro dia esito negativo comunicherà all'interessato il diniego della concessione; in caso di esito positivo ne darà comunicazione al richiedente. Le richieste di Istituzioni, Associazioni, Enti, Gruppi organizzati e singoli professionisti che hanno già utilizzato i locali scolastici con riscontro positivo da parte della scuola e dell'utenza avranno precedenza rispetto alle altre. Il Dirigente Scolastico ha il potere di recedere, rinunciare e transigere qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica, senza esser soggetto ad alcun onere.

Art. 8 - Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e richiamerà *per relationem* l'atto di indirizzo dell'Istituzione scolastica. Tale provvedimento indicherà le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali e delle attrezzature, nonché specificherà le statuizioni relative alle responsabilità del richiedente per dolo o colpa, sia grave che lieve. Stabilirà altresì le modalità relative al rimborso e/o riparazione di eventuali danni provocati dal terzo concessionario durante l'utilizzo del bene. La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, sia per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica che in relazione al mancato rispetto delle clausole contrattuali.